



Comune di Tonengo

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

OGGETTO:

Assimilazione dei rifiuti. Recepimento nuove codificazioni di assimilazione per le utenze. Approvazione.

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AUDINO Raffaele - Sindaco	Sì
2. CHIANDOTTO Cesarina - Vice Sindaco	Sì
3. VARAGLIA Mirella - Consigliere	No
4. DANIELLO Luca - Consigliere	No
5. CONCOLATO Angelo Enrico - Consigliere	Sì
6. PATRICELLI Dario - Consigliere	Sì
7. DE ANGELIS Marco - Consigliere	Sì
8. PANNONI Marco - Consigliere	Sì
9. GAZZOLA isabella - Consigliere	No
10. SILIPO Rosa - Consigliere	No
11. NICOLA Patrizia - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale n. 5 in data 18 Marzo 2020 avente ad oggetto "Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali" attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri previsti dal DL. 17 Marzo 2020 n.18 e dal decreto del Sindaco citato.

Partecipa in videoconferenza ed è presente in sede, il Segretario Comunale Dott. Giorgio Musso, che assiste all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Geom. Raffaele AUDINO, presente in sede e collegato in video conferenza con i Consiglieri comunali su indicati, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali; - l'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali; - l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.lgs n. 284/2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;

- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifica che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, siano definiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto i suddetti criteri per l'assimilabilità; - l'articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che "nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: ... b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997" ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984; - l'art. 238 comma 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplini con apposito regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa,

- l'art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, recante criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa, e fino al compimento degli adempimenti per la determinazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;

- il "Regolamento Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli";

Dato atto che Definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali ex art. 9 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 205/2010).

Richiamata la deliberazione del C.C. n.15 del 7/7/1995 ad oggetto "Adozione regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" deliberava di disporre del potere di assimilabilità di cui all'art.21, comma 2 del

D.Lgs.22/97, e che detto atto va ritenuto oggi superato dalla nuova normativa di settore;

Considerati che lo Stato non ha ancora emanato il regolamento ministeriale di cui agli artt. 195, comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 152/2006 e pertanto rimangono in vigore le norme legislative e regolamentari in precedenza vigenti (Delibera interministeriale 27 luglio 1984, D.Lgs. n. 507/1993, D.Lgs. n. 22/97);

Atteso che

- nel definire la proposta di criteri di assimilabilità della presente Deliberazione si è tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti speciali medesimi valutando se l'assimilazione possa comportare rischi per la salute pubblica e per l'assetto ambientale;

- la proposta di assimilazione delle tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene formulata dopo aver verificato che:

- sussiste l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, mediante il gestore del servizio, della specifica tipologia del rifiuto;
 - il conferimento dei rifiuti speciali riportati nell'allegato A al servizio pubblico non comporta scompensi organizzativi e funzionali al servizio medesimo;
- sussiste la garanzia del recupero degli stessi attraverso l'ordinario servizio pubblico di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto, secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e stagionali del produttore;

Ritenuto necessario, ai fini del rispetto della normativa vigente, individuare nell'allegato prospetto A, che fa parte integrante del presente provvedimento, le tipologie di rifiuti speciali che vengono assimilate ai rifiuti urbani con le codificazioni CER appropriate, come da nota della società Gaia spa di cui al prot.n.2307 del 21/11/2019;

Dato atto che - l'assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ove non espressamente specificato, avviene secondo la produttività specifica dei rifiuti, così come individuata dai coefficienti "potenziale di produzione massimi" (Kd max) per categoria produttiva riportati nell'Allegato 1 del Definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali ex art. 9 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 205/2010).

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente competente ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Richiamati - Il D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali; - Il D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

VISTO lo Statuto Comunale;

Dato atto dell'intervento del consigliere Patricelli

A seguito di votazione unanime favorevole in forma palese con il seguente esito;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa, richiamati tutti gli atti già indicati e che qui si intendono tutti integralmente riportati:

- 1) di stabilire che i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e aree, adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione, individuati nell'allegato A, sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006;
- 2) di stabilire nell'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, le tipologie di rifiuti speciali che vengono assimilati ai rifiuti solidi urbani; - di stabilire che l'assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ove non espressamente specificato, avviene secondo la produttività specifica dei rifiuti così come individuata dai coefficienti "potenziale di produzione massimo" (Kd max) per categoria produttiva riportati nell'Allegato 1 del Dpr 158/99; Definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali ex art. 9 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs n. 205/2010);
- 3) di dare atto che nessuna spesa diretta deriva a carico dell'Amministrazione comunale per l'adozione del presente Provvedimento;
- 4) di mandar la presente a far parte del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani.
- 5) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione oltreche' all'albo pretorio on line nella sezione Amministrazione Trasparente – Ambiente.

6) di trasmettere copia della presente per l'applicazione a:

- Ufficio Tecnico – SEDE;
- Consorzio Bacino Smaltimento Rifiuti Astigiano – Asti – sua Sede;
- GAIA Spa – sua Sede;

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli, si dichiara la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

In allegato: Classificazione con codici CER Rifiuti Assimilabili, con nota società di gestione Gaia Spa.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : AUDINO Raffaele

Il Segretario Comunale
F.to : Musso Dr. Giorgio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi.

Tonengo, li 27/03/2020

Il Segretario Comunale
F.to : Musso Dr. Giorgio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-mar-2020

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Tonengo li 19-mar-2020

Il Segretario Comunale
F.to : Musso Dr. Giorgio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Tonengo, li _____

Il Segretario